

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 105

44° anno

17 aprile 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento

2001/273/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000** 1

Prezzo: 19,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO

**ADOZIONE DEFINITIVA
del bilancio rettificativo et suppletivo n. 1 dell'Unione europea
per l'esercizio 2000**

(2001/273/CE, CECA, Euratom)

LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 5, penultimo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 234,

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee modificato da ultimo regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 ⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 15,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 ⁽³⁾,

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, stabilito dal Consiglio il 16 giugno 2000,

viste le discussioni e deliberazioni del Parlamento europeo del 4 e 6 luglio 2000,

⁽¹⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 40 del 14.2.2000, pag. 1.

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000,
viste le deliberazioni del Consiglio del 20 luglio 2000, che non hanno modificato gli emendamenti del Parlamento,
essendo così la procedura prevista dagli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea et 234 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSTATA:

Articolo unico

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, che figura in allegato, è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 2 agosto 2000.

La Presidente
Nicole Fontaine

**BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 1
DELL'UNIONE EUROPEA
PER L'ESERCIZIO 2000**

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Stato generale delle entrate	5
B. Finanziamento del bilancio generale	19

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione	29
— Parte B: Staziamenti operativi	31

Il presente stato generale delle entrate comprende il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1, adottato il 2 agosto 2000, nonché il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 adottato il 6 luglio 2000.

Esso sostituisce e annulla lo stato generale delle entrate pubblicato nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 (GUL 247 del 2.10.2000, pag. 5).

A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
1	Risorse proprie	88 712 836 601	- 3 155 465 914	85 557 370 687
3	Eccedenze disponibili			
	— Eccedenza disponibile dell' esercizio precedente	p.m.	+ 3 209 100 914	3 209 100 914
	— Eccedenza delle risorse proprie risultanti dalla storno verso la riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia	p.m.	—	p.m.
	— Eccedenza delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, dai contributi finanziari corrispondenti e dalla risorsa complementare	p.m.	—	p.m.
4	Tasse varie, prelievi e canoni comunitari	541 218 852	—	541 218 852
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	62 270 000	—	62 270 000
6	Contributi ai programmi comunitari, rimborsi di spese ed entrate da servizi forniti a titolo oneroso, nonché contributi nel quadro dello spazio economico europeo	45 420 000	—	45 420 000
7	Interessi di mora e multe	p.m.	—	p.m.
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	19 562 840	—	19 562 840
9	Entrate varie	5 643 000	—	5 643 000
TOTALE GENERALE		89 386 951 293	+ 53 635 000	89 440 586 293

TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B) DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM

1 2 0 **Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 94/728/CE, Euratom**

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
12 300 000 000	+ 661 400 000	12 961 400 000,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	1 059 600 000	51 700 000	1 111 300 000
Danimarca	256 900 000	21 000 000	277 900 000
Germania	2 873 100 000	143 000 000	3 016 100 000
Grecia	146 700 000	38 500 000	185 200 000
Spagna	675 000 000	127 300 000	802 300 000
Francia	1 190 800 000	60 900 000	1 251 700 000
Irlanda	188 700 000	- 9 200 000	179 500 000
Italia	1 116 300 000	92 500 000	1 208 800 000
Lussemburgo	21 700 000	200 000	21 900 000
Paesi Bassi	1 484 700 000	40 800 000	1 525 500 000
Austria	203 500 000	19 400 000	222 900 000
Portogallo	136 900 000	21 200 000	158 100 000
Finlandia	125 800 000	600 000	126 400 000
Svezia	346 700 000	5 000 000	351 700 000
Regno Unito	2 473 600 000	48 500 000	2 522 100 000
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	12 300 000 000	661 400 000	12 961 400 000

CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C) DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM

130

Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 94/728/CE, Euratom

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
32 554 614 472	+ 1 493 973 268	34 048 587 740,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

In considerazione del livellamento delle basi IVA, nonché della compensazione a favore del Regno Unito, le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto si presentano come segue, con aliquota uniforme dello 0,87662%:

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	843 738 702	48 168 961	891 907 663
Danimarca	566 180 565	359 281	566 539 846
Germania	8 453 810 574	145 138 668	8 598 949 242
Grecia	536 747 820	4 637 431	541 385 251
Spagna	2 426 617 487	93 496 350	2 520 113 837
Francia	5 608 212 986	107 057 226	5 715 270 212
Irlanda	340 140 538	32 910 116	373 050 654
Italia	3 720 963 741	85 007 458	3 805 971 199
Lussemburgo	81 927 624	- 1 705 113	80 222 511
Paesi Bassi	1 573 809 091	99 642 480	1 673 451 571
Austria	844 430 220	1 595 182	846 025 402
Portogallo	468 201 073	- 1 703 227	466 497 846
Finlandia	440 929 322	19 167 887	460 097 209
Svezia	842 096 346	66 474 975	908 571 321
Regno Unito	5 806 808 383	793 725 593	6 600 533 976
<i>Totale dell'articolo 130</i>	32 554 614 472	1 493 973 268	34 048 587 740

CAPITOLO 14 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM

1 4 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 94/728/CE, Euratom

1 4 0 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, ad esclusione di quelle corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, alla riserva per la garanzia sui prestiti e alla riserva per aiuti d'urgenza

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
42 143 812 129	- 5 244 699 182	36 899 112 947,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

L'aliquota uniforme ad esclusione della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, della riserva per garanzie sui prestiti e della riserva per aiuti d'urgenza, da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio in corso, è dello 0,4454 %.

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	1 265 767 490	- 178 065 220	1 087 702 270
Danimarca	833 170 684	- 119 633 320	713 537 364
Germania	10 572 789 190	- 1 616 314 594	8 956 474 596
Grecia	648 764 608	- 97 767 758	550 996 850
Spagna	2 933 041 336	- 368 186 125	2 564 855 211
Francia	7 219 524 019	- 1 083 836 599	6 135 687 420
Irlanda	411 126 295	- 31 452 608	379 673 687
Italia	5 873 307 421	- 891 854 117	4 981 453 304
Lussemburgo	99 025 541	- 17 378 783	81 646 758
Paesi Bassi	1 902 255 771	- 188 989 363	1 713 266 408
Austria	1 069 398 524	- 185 080 447	884 318 077
Portogallo	565 912 472	- 91 132 559	474 779 913
Finlandia	631 107 595	- 85 298 788	545 808 807
Svezia	1 099 958 740	- 49 924 422	1 050 034 318
Regno Unito	7 018 662 443	- 239 784 479	6 778 877 964
Totale della voce 1 4 0 0	42 143 812 129	- 5 244 699 182	36 899 112 947

1 4 0 1 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
500 000 000	—	500 000 000,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, primo comma.

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

1 4 0 1 (seguito)

L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,006 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

La ripartizione dei versamenti è la seguente:

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e supplementivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	15 017 240	- 278 373	14 738 867
Danimarca	9 884 852	- 216 092	9 668 760
Germania	125 437 028	- 4 072 665	121 364 363
Grecia	7 697 033	- 230 772	7 466 261
Spagna	34 798 007	- 43 036	34 754 971
Francia	85 653 429	- 2 512 034	83 141 395
Irlanda	4 877 659	267 095	5 144 754
Italia	69 681 729	- 2 180 739	67 500 990
Lussemburgo	1 174 853	- 68 502	1 106 351
Paesi Bassi	22 568 625	646 925	23 215 550
Austria	12 687 492	- 704 574	11 982 918
Portogallo	6 714 064	- 280 577	6 433 487
Finlandia	7 487 548	- 91 587	7 395 961
Svezia	13 050 062	1 178 387	14 228 449
Regno Unito	83 270 379	8 586 544	91 856 923
Totale della voce 1 4 0 1	500 000 000	—	500 000 000

Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-6 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a titolo della riserva monetaria.

1 4 0 2

Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per prestiti e garanzie sui prestiti

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e supplementivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
203 000 000	—	203 000 000,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5).

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7).

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

1 4 0 2 (seguito)

Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14).

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	6 096 999	- 113 019	5 983 980
Danimarca	4 013 250	- 87 733	3 925 517
Germania	50 927 434	- 1 653 503	49 273 931
Grecia	3 124 995	- 93 693	3 031 302
Spagna	14 127 991	- 17 473	14 110 518
Francia	34 775 292	- 1 019 886	33 755 406
Irlanda	1 980 330	108 440	2 088 770
Italia	28 290 782	- 885 380	27 405 402
Lussemburgo	476 990	- 27 811	449 179
Paesi Bassi	9 162 862	262 651	9 425 513
Austria	5 151 122	- 286 057	4 865 065
Portogallo	2 725 910	- 113 914	2 611 996
Finlandia	3 039 944	- 37 184	3 002 760
Svezia	5 298 325	478 425	5 776 750
Regno Unito	33 807 774	3 486 137	37 293 911
Totale della voce 1 4 0 2	203 000 000	—	203 000 000

1 4 0 3

Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
203 000 000	—	203 000 000,—

Commento

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, concernenti la creazione di una riserva per aiuti d'urgenza.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5).

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7).

Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14).

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

1 4 0 3 (seguito)

Quando la Commissione ritiene necessario ricorrere alla suddetta riserva, essa convoca senza indugio una riunione tripartita al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità del ricorso e sull'importo necessario. La mobilitazione della riserva è effettuata mediante storno verso le linee di bilancio interessate.

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	6 096 999	- 113 019	5 983 980
Danimarca	4 013 250	- 87 733	3 925 517
Germania	50 927 434	- 1 653 503	49 273 931
Grecia	3 124 995	- 93 693	3 031 302
Spagna	14 127 991	- 17 473	14 110 518
Francia	34 775 292	- 1 019 886	33 755 406
Irlanda	1 980 330	108 440	2 088 770
Italia	28 290 782	- 885 380	27 405 402
Lussemburgo	476 990	- 27 811	449 179
Paesi Bassi	9 162 862	262 651	9 425 513
Austria	5 151 122	- 286 057	4 865 065
Portogallo	2 725 910	- 113 914	2 611 996
Finlandia	3 039 944	- 37 184	3 002 760
Svezia	5 298 325	478 425	5 776 750
Regno Unito	33 807 774	3 486 137	37 293 911
Totale della voce 1 4 0 3	203 000 000	—	203 000 000

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0

Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
—	—	0,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare gli articoli 4 e 5.

La correzione è ripartita nel modo seguente.

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

150 (seguito)

Ripartizione della correzione sulla risorsa IVA

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e supplementivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	132 361 298	- 6 828 961	125 532 337
Danimarca	88 819 435	- 9 081 281	79 738 154
Germania	729 628 733	- 64 880 441	664 748 292
Grecia	76 796 670	- 6 800 972	69 995 698
Spagna	347 194 969	- 21 369 455	325 825 514
Francia	854 601 805	- 75 156 828	779 444 977
Irlanda	48 666 543	- 434 824	48 231 719
Italia	583 725 259	- 48 050 458	535 674 801
Lussemburgo	11 722 020	- 1 350 052	10 371 968
Paesi Bassi	225 177 063	- 7 532 844	217 644 219
Austria	126 588 665	- 14 249 617	112 339 048
Portogallo	66 989 156	- 6 675 650	60 313 506
Finlandia	69 170 678	- 4 413 887	64 756 791
Svezia	130 206 191	- 2 328 512	127 877 679
Regno Unito	- 3 635 982 606	282 703 170	- 3 353 279 436
Totale parziale	- 144 334 121	13 549 388	- 130 784 733

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

150 (seguito)

Ripartizione della correzione sulla risorsa PNL

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e sup- pletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	17 472 289	- 4 828 736	12 643 553
Danimarca	9 806 066	1 099 758	10 905 824
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Spagna	—	—	—
Francia	—	—	—
Irlanda	—	—	—
Italia	111 519 900	- 14 377 465	97 142 435
Lussemburgo	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	—
Austria	—	—	—
Portogallo	—	—	—
Finlandia	5 535 866	- 956 020	4 579 846
Svezia	—	5 513 075	5 513 075
Regno Unito	—	—	—
Totale parziale	144 334 121	- 13 549 388	130 784 733

CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

150 (seguito)

Totale della ripartizione della correzione

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e supplementivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	149 833 587	- 11 657 697	138 175 890
Danimarca	98 625 501	- 7 981 523	90 643 978
Germania	729 628 733	- 64 880 441	664 748 292
Grecia	76 796 670	- 6 800 972	69 995 698
Spagna	347 194 969	- 21 369 455	325 825 514
Francia	854 601 805	- 75 156 828	779 444 977
Irlanda	48 666 543	- 434 824	48 231 719
Italia	695 245 159	- 62 427 923	632 817 236
Lussemburgo	11 722 020	- 1 350 052	10 371 968
Paesi Bassi	225 177 063	- 7 532 844	217 644 219
Austria	126 588 665	- 14 249 617	112 339 048
Portogallo	66 989 156	- 6 675 650	60 313 506
Finlandia	74 706 544	- 5 369 907	69 336 637
Svezia	130 206 191	3 184 563	133 390 754
Regno Unito	- 3 635 982 606	282 703 170	- 3 353 279 436
<i>Totale dell'articolo 150</i>	—	—	0

CAPITOLO 19 — SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE

190

Spese sostenute dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
- 1 456 490 000	- 66 140 000	- 1 522 630 000,—

Commento

Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	- 116 980 000	- 5 170 000	- 122 150 000
Danimarca	- 30 580 000	- 2 100 000	- 32 680 000
Germania	- 336 690 000	- 14 300 000	- 350 990 000
Grecia	- 16 880 000	- 3 850 000	- 20 730 000
Spagna	- 75 580 000	- 12 730 000	- 88 310 000
Francia	- 157 770 000	- 6 090 000	- 163 860 000
Irlanda	- 20 140 000	920 000	- 19 220 000
Italia	- 130 980 000	- 9 250 000	- 140 230 000
Lussemburgo	- 2 240 000	- 20 000	- 2 260 000
Paesi Bassi	- 173 890 000	- 4 080 000	- 177 970 000
Austria	- 25 110 000	- 1 940 000	- 27 050 000
Portogallo	- 18 460 000	- 2 120 000	- 20 580 000
Finlandia	- 14 370 000	- 60 000	- 14 430 000
Svezia	- 39 350 000	- 500 000	- 39 850 000
Regno Unito	- 297 470 000	- 4 850 000	- 302 320 000
<i>Totale dell'articolo 190</i>	- 1 456 490 000	- 66 140 000	- 1 522 630 000

TITOLO 3

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 3 0 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0

Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
p.m.	+ 3 209 100 914	3 209 100 914,—

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo.

Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

CAPITOLO 3 4 — ECCEDEZZA DI RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI ALLA POLITICA DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI COMUNITARI

3 4 0

Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri alla politica della giustizia e degli affari interni comunitari

3 4 0 0

Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri alla politica della giustizia e degli affari interni comunitari per l'esercizio 2000

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
	p.m.	p.m.

Commento

Protocolli per la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda relativi alla politica della giustizia e degli affari interni allegati al trattato di Amsterdam, in particolare rispettivamente gli articoli 3 e 5.

CAPITOLO 3 5 — ECCEDENZIA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 9 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo degli esercizi a partire dal 1991

3 5 9 6 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1996

Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
p.m.	—	0,—

Commento

Nuova voce

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1996.

Stati membri	Bilancio 2000	Bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2	Nuovo importo
Belgio	p.m.	- 2 376 945	- 2 376 945
Danimarca	p.m.	853 533	853 533
Germania	p.m.	36 445 201	36 445 201
Grecia	p.m.	437 171	437 171
Spagna	p.m.	- 21 557 499	- 21 557 499
Francia	p.m.	- 24 633 334	- 24 633 334
Irlanda	p.m.	8 736 649	8 736 649
Italia	p.m.	3 814 529	3 814 529
Lussemburgo	p.m.	534 255	534 255
Paesi Bassi	p.m.	- 7 767 167	- 7 767 167
Austria	p.m.	- 886 975	- 886 975
Portogallo	p.m.	796 042	796 042
Finlandia	p.m.	1 726 512	1 726 512
Svezia	p.m.	538 001	538 001
Regno Unito	p.m.	3 340 027	3 340 027
Totale della voce 3 5 9 6	p.m.	—	0

B. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamanti da coprire durante l'esercizio 2000, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 94/728/CE, Euratom, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dell'articolo 10 del trattato, del 22 aprile 1970, recante modifica di talune disposizioni di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee

Descrizione	Importi
Spese	
<i>A. Sezione III «Commissione» (parte B)</i>	
1. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (sottosezione B1)	41 493 900 000
2. Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca (sottosezione B2)	31 956 998 244
3. Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali (sottosezione B3)	718 545 000
4. Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente (sottosezione B4)	188 200 000
5. Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (sottosezione B5)	1 013 062 000
6. Ricerca e sviluppo tecnologico (sottosezione B6)	3 600 000 000
7. Azioni esterne (sottosezione B7)	5 511 572 279
8. Politica estera e di sicurezza comune (sottosezione B8)	30 000 000
9. Garanzie, riserve e compensazioni (sottosezione B0)	203 000 000
Totale parziale della parte B della sezione III	84 715 277 523
<i>B. Sezione III «Commissione» (parte A)</i>	
Totale parziale della sezione III	3 069 303 410
<i>C. Sezioni I, II, IV, V, VI, VII e VIII (altre istituzioni)</i>	
Totale delle spese	87 784 580 933
Totale delle spese	1 656 005 360
Entrate	
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	674 114 692
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	3 209 100 914
Eccedenza delle risorse proprie IVA e delle risorse proprie PNL per gli esercizi precedenti	p.m.
Eccedenza delle risorse proprie della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia	p.m.
Totale delle entrate	3 883 215 606
Stanziamanti da coprire mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom	85 557 370 687

Importo delle spese da finanziare mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom	85 557 370 687
Importo netto (= 90 %) dei dazi doganali, dei diritti agricoli e dei contributi «zucchero» e «isoglucosio» (cfr. tabella 7)	- 13 703 670 000
Rimanenza da finanziare	71 853 700 687

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 94/728/CE, Euratom

Stati membri	1 % della base imponibile «IVA» non ridotta	1 % del prodotto nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del prodotto nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione
Belgio	1 017 440 000	2 438 295 000	50	1 219 147 500
Danimarca	646 278 000	1 599 532 000	50	799 766 000
Germania	9 809 216 000	20 077 670 000	50	10 038 835 000
Grecia ⁽¹⁾	642 736 000	1 235 166 000	50	617 583 000
Spagna ⁽²⁾	3 284 063 000	5 749 619 000	50	2 874 809 500
Francia	6 519 671 000	13 754 330 000	50	6 877 165 000
Irlanda ⁽³⁾	466 318 000	851 112 000	50	425 556 000
Italia	4 341 646 000	11 166 891 000	50	5 583 445 500
Lussemburgo ⁽⁴⁾	114 500 000	183 027 000	50	91 513 500
Paesi Bassi	1 908 983 000	3 840 618 000	50	1 920 309 000
Austria	965 100 000	1 982 370 000	50	991 185 000
Portogallo ⁽⁵⁾	743 815 000	1 064 311 000	50	532 155 500
Finlandia	524 854 000	1 223 536 000	50	611 768 000
Svezia	1 036 449 000	2 353 855 000	50	1 176 927 500
Regno Unito	7 529 532 000	15 196 166 000	50	7 598 083 000
Totale	39 550 601 000	82 716 498 000		41 358 249 000

(¹) Stato membro con base imponibile «IVA» ridotta.
(²) Stato membro con base imponibile «IVA» ridotta.
(³) Stato membro con base imponibile «IVA» ridotta.
(⁴) Stato membro con base imponibile «IVA» ridotta.
(⁵) Stato membro con base imponibile «IVA» ridotta.

Stati membri	1 % della base imponibile «IVA» ridotta	Aliquota massima «IVA» (in %)	Aliquota uniforme delle risorse proprie «IVA» (in %) ⁽¹⁾	Risorse proprie «IVA» all'aliquota uniforme
Belgio	1 017 440 000	1,00	0,876619420	891 907 663
Danimarca	646 278 000	1,00	0,876619420	566 539 846
Germania	9 809 216 000	1,00	0,876619420	8 598 949 242
Grecia	617 583 000	1,00	0,876619420	541 385 251
Spagna	2 874 809 500	1,00	0,876619420	2 520 113 837
Francia	6 519 671 000	1,00	0,876619420	5 715 270 212
Irlanda	425 556 000	1,00	0,876619420	373 050 654
Italia	4 341 646 000	1,00	0,876619420	3 805 971 199
Lussemburgo	91 513 500	1,00	0,876619420	80 222 511
Paesi Bassi	1 908 983 000	1,00	0,876619420	1 673 451 571
Austria	965 100 000	1,00	0,876619420	846 025 402
Portogallo	532 155 500	1,00	0,876619420	466 497 846
Finlandia	524 854 000	1,00	0,876619420	460 097 209
Svezia	1 036 449 000	1,00	0,876619420	908 571 321
Regno Unito	7 529 532 000	1,00	0,876619420	6 600 533 976
Totale	38 840 786 500			34 048 587 740

⁽¹⁾ Calcolo dell'aliquota uniforme: aliquota massima IVA meno aliquota di IVA «congelata» per la correzione a favore del Regno Unito, cioè: $1,00 - 0,12338057985977 \% = 0,87661942014023 \%$ (vedi tabella 6).

Resta da finanziare con la risorsa propria complementare:

71 853 700 687 euro – 34 048 587 740 euro = 37 805 112 947 euro.

TABELLA 2

Determinazione delle risorse proprie «IVA» da versare e dell'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri per il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom

Stati membri	Risorse proprie «IVA» all'aliquota uniforme	Correzione a favore del Regno Unito	Totale	Aliquota massima «IVA» (in %)	IVA all'aliquota massima	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare	Risorse proprie «IVA» da versare (per memoria)
Belgio	891 907 663	138 175 890	1 030 083 553	1,00	1 017 440 000	12 643 553	1 017 440 000
Danimarca	566 539 846	90 643 978	657 183 824	1,00	646 278 000	10 905 824	646 278 000
Germania	8 598 949 242	664 748 292	9 263 697 534	1,00	9 809 216 000		9 263 697 534
Grecia	541 385 251	69 995 698	611 380 949	1,00	617 583 000		611 380 949
Spagna	2 520 113 837	325 825 514	2 845 939 351	1,00	2 874 809 500		2 845 939 351
Francia	5 715 270 212	779 444 977	6 494 715 189	1,00	6 519 671 000		6 494 715 189
Irlanda	373 050 654	48 231 719	421 282 373	1,00	425 556 000		421 282 373
Italia	3 805 971 199	632 817 236	4 438 788 435	1,00	4 341 646 000	97 142 435	4 341 646 000
Lussemburgo	80 222 511	10 371 968	90 594 479	1,00	91 513 500		90 594 479
Paesi Bassi	1 673 451 571	217 644 219	1 891 095 790	1,00	1 908 983 000		1 891 095 790
Austria	846 025 402	112 339 048	958 364 450	1,00	965 100 000		958 364 450
Portogallo	466 497 846	60 313 506	526 811 352	1,00	532 155 500		526 811 352
Finlandia	460 097 209	69 336 637	529 433 846	1,00	524 854 000	4 579 846	524 854 000
Svezia	908 571 321	133 390 754	1 041 962 075	1,00	1 036 449 000	5 513 075	1 036 449 000
Regno Unito	6 600 533 976	- 3 353 279 436	3 247 254 540	1,00	7 529 532 000		3 247 254 540
Totale	34 048 587 740	0	34 048 587 740		38 840 786 500	130 784 733	33 917 803 007

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom

Stati membri	1 % del prodotto nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme	
Belgio	2 438 295 000	0,4570444 ⁽¹⁾	1 114 409 097	
Danimarca	1 599 532 000		731 057 158	
Germania	20 077 670 000		9 176 386 821	
Grecia	1 235 166 000		564 525 715	
Spagna	5 749 619 000		2 627 831 218	
Francia	13 754 330 000		6 286 339 627	
Irlanda	851 112 000		388 995 981	
Italia	11 166 891 000		5 103 765 098	
Lussemburgo	183 027 000		83 651 467	
Paesi Bassi	3 840 618 000		1 755 332 984	
Austria	1 982 370 000		906 031 125	
Portogallo	1 064 311 000		486 437 392	
Finlandia	1 223 536 000		559 210 288	
Svezia	2 353 855 000		1 075 816 267	
Regno Unito	15 196 166 000		6 945 322 709	
Totale	82 716 498 000			37 805 112 947

⁽¹⁾ Calcolo dell'aliquota: $(37\,805\,112\,947)/(82\,716\,498\,000) = 0,457044409048845\%$.

Limite delle risorse proprie in % del PNL: 1,27 %.

TABELLA 4

Determinazione della risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom

Stati membri	Risorsa complementare all'aliquota uniforme	Risorsa complementare, escluse riserve	Risorsa complementare, finanziamento delle riserve	Finanziamento della correzione a favore del Regno Unito non coperta dall'IVA	Totale della risorsa complementare da versare (per memoria)
Belgio	1 114 409 097	1 087 702 270	26 706 827	12 643 553	1 127 052 650
Danimarca	731 057 158	713 537 364	17 519 794	10 905 824	741 962 982
Germania	9 176 386 821	8 956 474 596	219 912 225		9 176 386 821
Grecia	564 525 715	550 996 850	13 528 865		564 525 715
Spagna	2 627 831 218	2 564 855 211	62 976 007		2 627 831 218
Francia	6 286 339 627	6 135 687 420	150 652 207		6 286 339 627
Irlanda	388 995 981	379 673 687	9 322 294		388 995 981
Italia	5 103 765 098	4 981 453 304	122 311 794	97 142 435	5 200 907 533
Lussemburgo	83 651 467	81 646 758	2 004 709		83 651 467
Paesi Bassi	1 755 332 984	1 713 266 408	42 066 576		1 755 332 984
Austria	906 031 125	884 318 077	21 713 048		906 031 125
Portogallo	486 437 392	474 779 913	11 657 479		486 437 392
Finlandia	559 210 288	545 808 807	13 401 481	4 579 846	563 790 134
Svezia	1 075 816 267	1 050 034 318	25 781 949	5 513 075	1 081 329 342
Regno Unito	6 945 322 709	6 778 877 964	166 444 745		6 945 322 709
Totale	37 805 112 947	36 899 112 947	906 000 000	130 784 733	37 935 897 680
Percentuale «1 % PNL»	0,4570	0,4461	0,0110		

Risorsa complementare — Finanziamento delle riserve

Stati membri	Riserva monetaria	Riserva prestiti e garanzia di prestiti	Riserva aiuti d'urgenza	Totale del finanziamento delle riserve
Belgio	14 738 867	5 983 980	5 983 980	26 706 827
Danimarca	9 668 760	3 925 517	3 925 517	17 519 794
Germania	121 364 363	49 273 931	49 273 931	219 912 225
Grecia	7 466 261	3 031 302	3 031 302	13 528 865
Spagna	34 754 971	14 110 518	14 110 518	62 976 007
Francia	83 141 395	33 755 406	33 755 406	150 652 207
Irlanda	5 144 754	2 088 770	2 088 770	9 322 294
Italia	67 500 990	27 405 402	27 405 402	122 311 794
Lussemburgo	1 106 351	449 179	449 179	2 004 709
Paesi Bassi	23 215 550	9 425 513	9 425 513	42 066 576
Austria	11 982 918	4 865 065	4 865 065	21 713 048
Portogallo	6 433 487	2 611 996	2 611 996	11 657 479
Finlandia	7 395 961	3 002 760	3 002 760	13 401 481
Svezia	14 228 449	5 776 750	5 776 750	25 781 949
Regno Unito	91 856 923	37 293 911	37 293 911	166 444 745
Totale	500 000 000	203 000 000	203 000 000	906 000 000
Percentuale «1 % PNL»	0,0060	0,0025	0,0025	0,0110

TABELLA 5 — CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE A FAVORE DEL REGNO UNITO

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito stabilita a – 3 635 982 606 euro

Stati membri	Parti nelle basi imponibili PNL	Parti senza Regno Unito	Parti senza Regno Unito e Germania	1/3 della parte della Germania in «Parti senza Regno Unito»	1/3 della parte della Germania ripartito senza Regno Unito e Germania	Criterio di finanziamento	Criterio di finanziamento applicato alla correzione
Belgio	2,95	3,61	5,14		0,51	4,12	138 175 890
Danimarca	1,93	2,37	3,37		0,33	2,70	90 643 978
Germania	24,27	29,74	0,00	– 9,91	0,00	19,82	664 748 292
Grecia	1,49	1,83	2,60		0,26	2,09	69 995 698
Spagna	6,95	8,52	12,12		1,20	9,72	325 825 514
Francia	16,63	20,37	28,99		2,87	23,24	779 444 977
Irlanda	1,03	1,26	1,79		0,18	1,44	48 231 719
Italia	13,50	16,54	23,54		2,33	18,87	632 817 236
Lussemburgo	0,22	0,27	0,39		0,04	0,31	10 371 968
Paesi Bassi	4,64	5,69	8,10		0,80	6,49	217 644 219
Austria	2,40	2,94	4,18		0,41	3,35	112 339 048
Portogallo	1,29	1,58	2,24		0,22	1,80	60 313 506
Finlandia	1,48	1,81	2,58		0,26	2,07	69 336 637
Svezia	2,85	3,49	4,96		0,49	3,98	133 390 754
Regno Unito	18,37	0,00	0,00		0,00	0,00	—
Totale	100,00	100,00	100,00	– 9,91	9,91	100,00	3 353 279 436

TABELLA 6 — CALCOLO DELL'IMPORTO LORDO DELLA CORREZIONE A FAVORE DEL REGNO UNITO

(a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione relativa al sistema delle risorse proprie)

Stati membri	Base imponibile ridotta 1 % «IVA»	Ripartizione della correzione a favore del Regno Unito
Belgio	1 017 440 000	125 532 337
Danimarca	646 278 000	79 738 154
Germania	9 809 216 000	700 345 458
Grecia	617 583 000	76 197 749
Spagna	2 874 809 500	354 695 663
Francia	6 519 671 000	804 400 788
Irlanda	425 556 000	52 505 346
Italia	4 341 646 000	535 674 801
Lussemburgo	91 513 500	11 290 989
Paesi Bassi	1 908 983 000	235 531 429
Austria	965 100 000	119 074 598
Portogallo	532 155 500	65 657 654
Finlandia	524 854 000	64 756 791
Svezia	1 036 449 000	127 877 679
Regno Unito	7 529 532 000	- 3 353 279 436
Totale	38 840 786 500	—

Calcolo delle parti degli Stati membri*Germania:*

$$(9\,809\,216\,000)/(38\,840\,786\,500 - 7\,529\,532\,000) \times 3\,353\,279\,436 \times (2)/(3) = 700\,345\,458$$

Altri paesi (ad esempio Belgio):

$$(1\,017\,440\,000)/(38\,840\,786\,500 - 7\,529\,532\,000 - 9\,809\,216\,000) \times (3\,353\,279\,436 - 700\,345\,458)/1 = 125\,532\,337$$

Aliquota di IVA congelata per la correzione a favore del Regno Unito (ad esempio Belgio):

$$(125\,532\,337)/(1\,017\,440\,000) = 0,123380579859770$$

Importo lordo:

$$0,123380580 \times 38\,840\,786\,500 = 4\,792\,198\,761$$

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento delle spese

Stati membri	Prelievi agricoli netti (90%)	Contributi netti «zucchero» e «isoglucosio» (90%)	Dazi doganali netti (90%)	Totale risorse proprie tradizionali nette (90%)	Risorse proprie «IVA» all'aliquota uniforme	Risorse proprie «PNL», escluse riserve	Risorse proprie «PNL», riserve	Correzione a favore del Regno Unito, risorse proprie «IVA» e «PNL»	Totale del finanziamento
Belgio	35 460 000	63 720 000	1 000 170 000	1 099 350 000	891 907 663	1 087 702 270	26 706 827	138 175 890	3 243 842 650
Danimarca	7 830 000	36 180 000	250 110 000	294 120 000	566 539 846	713 537 364	17 519 794	90 643 978	1 682 360 982
Germania	146 700 000	297 720 000	2 714 490 000	3 158 910 000	8 598 949 242	8 956 474 596	219 912 225	664 748 292	21 598 994 355
Grecia	7 920 000	11 970 000	166 680 000	186 570 000	541 385 251	550 996 850	13 528 865	69 995 698	1 362 476 664
Spagna	30 690 000	42 030 000	722 070 000	794 790 000	2 520 113 837	2 564 855 211	62 976 007	325 825 514	6 268 560 569
Francia	56 250 000	291 960 000	1 126 530 000	1 474 740 000	5 715 270 212	6 135 687 420	150 652 207	779 444 977	14 255 794 816
Irlanda	630 000	10 800 000	161 550 000	172 980 000	373 050 654	379 673 687	9 322 294	48 231 719	983 258 354
Italia	65 610 000	108 540 000	1 087 920 000	1 262 070 000	3 805 971 199	4 981 453 304	122 311 794	632 817 236	10 804 623 533
Lussemburgo	630 000	0	19 710 000	20 340 000	80 222 511	81 646 758	2 004 709	10 371 968	194 585 946
Paesi Bassi	157 950 000	70 830 000	1 372 950 000	1 601 730 000	1 673 451 571	1 713 266 408	42 066 576	217 644 219	5 248 158 774
Austria	12 960 000	29 880 000	200 610 000	243 450 000	846 025 402	884 318 077	21 713 048	112 339 048	2 107 845 575
Portogallo	39 150 000	3 780 000	142 290 000	185 220 000	466 497 846	474 779 913	11 657 479	60 313 506	1 198 468 744
Finlandia	8 010 000	8 100 000	113 760 000	129 870 000	460 097 209	545 808 807	13 401 481	69 336 637	1 218 514 134
Svezia	23 220 000	18 900 000	316 530 000	358 650 000	908 571 321	1 050 034 318	25 781 949	133 390 754	2 476 428 342
Regno Unito	398 970 000	52 020 000	2 269 890 000	2 720 880 000	6 600 533 976	6 778 877 964	166 444 745	- 3 353 279 436	12 913 457 249
Totale	991 980 000	1 046 430 000	11 665 260 000	13 703 670 000	34 048 587 740	36 899 112 947	906 000 000	0	85 557 370 687

SEZIONE III

COMMISSIONE

Riepilogo generale

Titolo Denominazione	Bilancio 2000	Bilancio rectificativo e suppletivo n.1	Nuovo importo
<i>Stanziamanti non dissociati</i>			
B1-1 5 0 9 Altri interventi	20 000 000		20 000 000
B1-3 3 3 Interventi fitosanitari	3 000 000		3 000 000
B1-4 0 7 0 Silvicoltura (nuovo regime, articolo 31)	395 000 000		395 000 000
B1-4 0 7 1 Silvicoltura (nuovo regime, altri)	p.m.		p.m.
B1-4 0 8 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	167 000 000	- 167 000 000	
B1-4 0 8 0 Principali misure connesse al settore agricolo		+ 117 000 000	117 000 000
B1-4 0 8 1 Altre misure		+ 50 000 000	50 000 000
B1-4 0 9 2 Misure transitorie		p.m.	p.m.
B1-4 1 0 0 Liquidazione degli esercizi precedenti a titolo delle misure di sviluppo rurale		p.m.	p.m.
B1-4 1 0 1 Riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo dello sviluppo rurale		p.m.	p.m.
Totale degli stanziamenti non dissociati	585 000 000	—	585 000 000

COMMISSIONE

Titolo Denominazione	Bilancio 2000		Bilancio rectificativo e suppletivo n.1		Nuovo importo	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP
<i>Stanziameti dissociati</i>						
B2-1 6 4 Completamento dei programmi precedenti	p.m.	319 482 000			p.m.	319 482 000
B5-3 1 2 Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali	13 200 000	13 200 000	+ 1 000 000+	1 000 000	14 200 000	14 200 000
B7-5 3 2 Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali	15 000 000	15 000 000	+ 20 000 000	+ 20 000 000	35 000 000	35 000 000
B7-5 4 7 Amministrazioni civili transitorie			+ 10 000 000	+ 10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7-6 7 1 Dispositivo di reazione rapida			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B0-4 0 Stanziameti dissociati	1 866 475 240	522 259 740	- 10 000 000 (¹)	+ 1 000 000 (¹)	1 856 475 240	523 259 740
Totale degli stanziamenti dissociati	1 894 675 240	869 941 740	+ 21 000 000	+ 32 000 000	1 915 675 240	901 941 740
(¹) L'importo si suddivide come segue:						
Dettagli della B0-4 0	Bilancio 2000		Bilancio rectificativo e suppletivo n.1/2000		Nuovo importo	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP
B7-5 4 7 Amministrazioni civili transitorie			+ 1 000 000	+ 1 000 000	1 000 000	1 000 000
B7-8 7 2 Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e in Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale	17 795 000	—	- 11 000 000	—	6 795 000	—

PARTE B

STAZIAMENTI OPERATIVI

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

Commento

Le spese della politica agricola comune a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono costituite da restituzioni finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103), e da spese d'intervento finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento; le condizioni di finanziamento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, sono determinati di norma:

- in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli;
- sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati.

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

B1-1 5 0 **Ortofrutticoli freschi***Commento*

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/99 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

B1-1 5 0 9

Altri interventi

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
20 000 000		20 000 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutti, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/99 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 52, paragrafi 1 e 2.

Stanziamento destinato a coprire altre spese, in particolare quelle relative a contributi finanziari per la ristrutturazione dei settori ortofrutti più colpiti dall'abolizione delle misure transitorie previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, assegnati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3816/92.

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

TITOLO B1-3**SPESE CONNESSE****CAPITOLO B1-3 3 — MISURE VETERINARIE E FITOSANITARIE***Commento**Nuovo capitolo***B1-3 3 3****Interventi fitosanitari**

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
3 000 000		3 000 000

*Commento**Ex voci B2-5 1 0 2 e B2-5 1 0 5 (in parte)**Materiali di moltiplicazione dei vegetali*

Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di barbabietola (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 93/108/CE della Commissione (GU L 319 del 21.12.1993, pag. 39).

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione delle sementi di piante oleose e di piante da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21).

Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà e delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21).

Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 21).

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1).

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutta (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10).

Settore fitosanitario

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione (GU L 68 del 19.3.1996, pag. 24).

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 3 — MISURE VETERINARIE E FITOSANITARIE (seguito)**B1-3 3 3** (seguito)

Direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU L 180 del 14.7.1980, pag. 30).

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 29).

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

Prodotti fitofarmaceutici e residui di antiparassitari

Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12).

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE (GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42).

Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35).

Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35).

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12).

Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 31).

Alimenti per animali

Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 96/24/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 33).

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e delle loro preparazioni nell'alimentazione degli animali (GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17).

Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale (GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17).

Produzione biologica

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-3 3 — MISURE VETERINARIE E FITOSANITARIE (seguito)**B1-3 3 3** (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1).

Decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35), modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

Stanziamiento destinato a coprire il contributo comunitario a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalla normativa succitata, in particolare di quelle intese ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo degli interventi fitosanitari. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può essere maggiore di quella dei programmi di cui trattasi.

Un importo massimo di 1 100 000 euro è autorizzato per questo tipo di spesa.

Gli stanziamenti di questo articolo comprendono anche un importo massimo di 200 000 euro destinato a coprire le spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni connesse agli interventi fitosanitari.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

TITOLO B1-4
SVILUPPO RURALE

Commento

Nuovo titolo

Gli stanziamenti iscritti al presente titolo coprono le spese connesse alle due categorie di misure a favore dello sviluppo rurale, ossia:

- le misure di accompagnamento del 1992, completate dal regime relativo alle zone svantaggiate;
- le misure di ammodernamento e diversificazione.

CAPITOLO B1-4 0 — SVILUPPO RURALE

Commento

Nuovo capitolo

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

B1-4 0 7 *Silvicoltura*

Commento

Nuovo articolo

B1-4 0 7 0 Silvicoltura (nuovo regime, articolo 31)

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
395 000 000		395 000 000

Commento

Nuova voce

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 31.

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-4 0 — SVILUPPO RURALE (seguito)**B1-4 0 7** (seguito)

B1-4 0 7 1 Silvicultura (nuovo regime, altri)

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
p.m.		p.m.

*Commento**Nuova voce*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare gli articoli 30 e 32.

B1-4 0 8 **Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali***Commento**Nuovo articolo*

B1-4 0 8 0 Principali misure connesse al settore agricolo

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
	+ 117 000 000	117 000 000

*Commento**Nuova voce*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 33, trattini 1-4, 7-9 e 13.

B1-4 0 8 1 Altre misure

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
	+ 50 000 000	50 000 000

*Commento**Nuova voce*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 33, per i trattini non previsti alla voce B1-4 0 8 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-4 0 — SVILUPPO RURALE *(seguito)*

B1-4 0 9 Altri

Commento

Nuovo articolo

B1-4 0 9 2 Misure transitorie

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
	p.m.	p.m.

Commento

Nuova voce

Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2.

CAPITOLO B1-4 1 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIDUZIONI/SOSPENSIONI DEGLI ANTICIPI A TITOLO DELLO SVILUPPO RURALE

Commento

Nuovo capitolo

B1-4 1 0 Liquidazione degli esercizi precedenti e riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo dello sviluppo rurale

Commento

Nuovo articolo

B1-4 1 0 0 Liquidazione degli esercizi precedenti a titolo delle misure di sviluppo rurale

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
	p.m.	p.m.

Commento

Nuova voce

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1)

COMMISSIONE

Sottosezione B1

(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-4 1 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIDUZIONI/SOSPENSIONI DEGLI ANTICIPI A TITOLO DELLO SVILUPPO RURALE (seguito)**B1-4 1 0** (seguito)

B1-4 1 0 0 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 102 del regolamento finanziario, a norma del quale i risultati delle decisioni previste all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/99 sono contabilizzati come spese a titolo dell'esercizio nel corso del quale è stata effettuata la liquidazione.

B1-4 1 0 1

Riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo dello sviluppo rurale

Bilancio 2000	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovo importo
	p.m.	p.m.

*Commento**Nuova voce*

Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14), in particolare l'articolo 13, ai sensi del quale in caso di inosservanza manifesta della regolamentazione, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri, lasciando impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.

SOTTOSEZIONE B2

**AZIONI STRUTTURALI, SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE, MECCANISMO FINANZIARIO, ALTRE
AZIONI AGRICOLE E REGIONALI, TRASPORTI E PESCA**

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

TITOLO B2-1

FONDI STRUTTURALI

CAPITOLO B2-1 6 — AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Commento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

B2-1 6 4**Completamento dei programmi precedenti**

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	319 482 000			p.m.	319 482 000

*Commento**Ex voce B2-1 6 0 0 ed ex capitolo B2-1 8*

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 40).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39).

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44).

Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10).

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA (seguito)**B2-1 6 4** (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43).

Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n..../1999 del Consiglio, del... 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L ... del... 1999, pag. ...).

Più in particolare per lo SFOP:

Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Secondo le disposizioni di questo regolamento («regolamento di base della PCP»), la politica comune della pesca deve mirare a uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche delle acque comunitarie, su base sostenibile e nel rispetto dell'ecosistema marino. A tale scopo la Commissione deve elaborare misure che definiscano le condizioni di accesso alle zone e alle risorse alieutiche e di esercizio delle attività di sfruttamento, sulla scorta delle analisi più pertinenti e dei dati scientifici più recenti (articolo 4).

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1).

Più in particolare per il FEAOG, sezione orientamento:

Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91 (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 16).

Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93 del 30.3.1985, pag. 1), abrogato dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1), in particolare l'articolo 22.

Regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità (GU L 145 del 30.5.1986, pag. 13).

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dai tre Fondi strutturali e dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento prevista dai regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi.

COMMISSIONE

Sottosezione B2

(Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca)

CAPITOLO B2-1 6 — AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA (seguito)**B2-1 6 4** (seguito)

Più in particolare per quanto concerne lo SFOP, si trattava di spese relative al sostegno e al finanziamento di studi e di progetti nel quadro della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche e in quello della protezione delle specie marine nonché per le informazioni sui rapporti tra pesca e ambiente, l'impiego di nuove tecniche intese a migliorare il rapporto costo/efficacia dei controlli, la costituzione di organizzazioni di produttori e l'elaborazione di piani destinati a migliorare la qualità dei loro prodotti, l'immissione in rete e il funzionamento — mediante tecniche innovative di comunicazione e di scambi dei dati — dei diversi attori della politica comune della pesca. Questo stanziamento copriva anche progetti pilota, la valutazione di progetti, la raccolta di dati di base, riunioni di esperti e gruppi di lavoro, la valutazione, la pubblicazione e la diffusione dei risultati. A partire dal 2000, il finanziamento di nuove azioni a sostegno della gestione delle risorse sarà imputato all'articolo B2-9 0 3.

Lo scadenziario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1999	2000	2001	2002	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1999 ancora da liquidare	548 642 378 (¹)	177 767 000	183 702 150	74 348 850	51 929 000	60 895 378
Stanziamen-ti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1998						
Stanziamen-ti 1999	416 250 000	142 433 000	135 779 850	54 715 150	38 334 000	44 988 000
Stanziamen-ti 2000	p.m.		p.m.			
Totale	964 892 378 (²)	320 200 000	319 482 000	129 064 000	90 263 000	105 883 378

(¹) Dopo deduzione di 54 072 000 euro di stanziamenti di pagamento riportati.

(²) A partire dal 2000, alcune azioni finanziate dallo SFOP (sostegno alla gestione delle risorse), collocabili tra le azioni innovative, saranno imputate agli articoli B1-5 0 0 e B2-9 0 3. Gli impegni ancora da liquidare del periodo precedente restano integralmente coperti dall'articolo B2-1 6 4 e sono inclusi nel presente scadenziario.

SOTTOSEZIONE B5

**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RETI TRANSEUROPEE, SPAZIO DI
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee, spazio di libertà, sicurezza e giustizia)

TITOLO B5-3
MERCATO INTERNO

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI DI NORMALIZZAZIONE E DI VALUTAZIONE

B5-3 1 2 **Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali**

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 200 000	13 200 000	+ 1 000 000	+ 1 000 000	14 200 000	14 200 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 345 del 19.12.1998 pag. 3).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali con una sovvenzione per il pareggio del bilancio.

Lo stanziamento copre anche il contributo speciale previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, diverso da quello disposto nell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 2309/93, che è utilizzato dall'agenzia esclusivamente per compensare il mancato recupero totale o parziale di tutti i diritti dovuti per un medicinale orfano. Il contributo speciale è limitato ad un massimo di 1 milione di euro.

Nel corso della procedura di bilancio, e anche in corso d'esercizio, nonché in occasione della presentazione di una lettera rettificativa, la Commissione informa l'autorità di bilancio delle modifiche previste e delle modifiche già intervenute riguardanti il bilancio delle agenzie, conformemente alle disposizioni in materia di trasparenza figuranti nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e poste in atto sotto forma di codice di condotta concordato fra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie stesse.

Le entrate e le spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti:

Entrate:

Titolo 1 «Sovvenzione della Comunità europea»

— «Sovvenzione della Comunità europea» 13 200 000

— Contributo speciale «medicinali orfani» 1 000 000

Titolo 2 «Altre entrate»:

— Canoni 34 775 000

— Altre entrate 1 584 000

Totale 50 559 000

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee, spazio di libertà, sicurezza e giustizia)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI DI NORMALIZZAZIONE E DI VALUTAZIONE (seguito)**B5-3 1 2** (seguito)

Spese:

Titolo 1 «Personale»	20 871 000
Titolo 2 «Spese di funzionamento amministrativo»	8 955 000
Titolo 3 «Spese operative»	20 733 000
	20 733 000
Totale	50 559 000

Effettivi autorizzati

Categoria/grado	Impieghi	
	1999	2000
A 2	1	1
A 3	4	4
A 4/A 5	48	52
A 6/A 7/A 8	48	48
Totale	101	105
B	40	30
Totale	40	30
C	57	70
Totale	57	70
D	5	5
Totale	5	5
Totale generale	203	210

COMMISSIONE

Sottosezione B5

(Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee, spazio di libertà, sicurezza e giustizia)

CAPITOLO B5-3 1 — AZIONI DI NORMALIZZAZIONE E DI VALUTAZIONE (seguito)**B5-3 1 2** (seguito)

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1999	2000	2001	2002	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1999 ancora da liquidare	11 714 000	5 600 000		2 114 000	4 000 000	
Stanziamen-ti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1998						
Stanziamen-ti 1999	13 000 000	7 400 000	5 400 000	200 000		
Stanziamen-ti 2000	14 200 000		8 800 000	5 400 000		
Totale	38 914 000	13 000 000	14 200 000	7 714 000	4 000 000	

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 32:

- 241 560 euro in impegni,
- 241 560 euro in pagamenti.

Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate — che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1) — danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

SOTTOSEZIONE B7

AZIONI ESTERNE

Tutti i contratti per il personale esterno imputati sugli stanziamenti operativi devono essere centralizzati e armonizzati da un'unità per la gestione e il controllo dei contratti esterni sotto la responsabilità del commissario competente per il bilancio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, I PAESI DEI BALCANI, I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI E DELLA MONGOLIA E DEI PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI

B7-5 3 2

Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 000 000	15 000 000	+ 20 000 000	+ 20 000 000	35 000 000	35 000 000

Commento

Ex voce B7-5 3 2 0

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 60).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2000/355/CE del Consiglio, del 22 maggio 2000, per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 56).

Quest'assistenza eccezionale intende ovviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello del bilancio e/o della bilancia dei pagamenti.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare un aiuto eccezionale al Montenegro allo scopo di consolidare il processo democratico in corso ed evitare un'altra grave crisi nella regione. La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito allo stato dei contributi degli altri donatori prima dell'erogazione della seconda tranche.

Essa è direttamente collegata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento comunitario è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

Gli importi iscritti al presente articolo corrispondono alle azioni già decise, mentre gli importi iscritti come riserva corrispondono ad altre azioni proposte o in preparazione.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI E DELLA MONGOLIA E DEI PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI (seguito)

B7-5 3 2 (seguito)

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1999	2000	2001	2002	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1999 ancora da liquidare						
Stanziamanti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1998						
Stanziamanti 1999	15 000 000	15 000 000				
Stanziamanti 2000	35 000 000		35 000 000			
Totale	50 000 000	15 000 000	35 000 000	—	—	—

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEI BALCANI

B7-5 4 7

Amministrazioni civili transitorie

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		+ 10 000 000 (¹)	+ 10 000 000 (²)	10 000 000 (³)	10 000 000 (⁴)
<p>(¹) Uno stanziamento di 1 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0. (²) Uno stanziamento di 1 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0. (³) Uno stanziamento di 1 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0. (⁴) Uno stanziamento di 1 000 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.</p>					

Commento

Nuovo articolo

Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27).

In Kosovo e nella Bosnia-Erzegovina la Comunità internazionale ha istituito organismi incaricati di provvedere all'amministrazione civile transitoria e di attuare determinati aspetti degli accordi di pace, come la Missione ad interim delle NU per il Kosovo (MINUK) e l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR). Il prossimo insediamento ed il regolare funzionamento di tali organismi costituiscono fattori significativi per massimizzare l'efficacia dell'aiuto comunitario nell'ambito di questa politica. È pertanto necessario prevedere un quadro giuridico che consenta alla Comunità di fornire il proprio contributo finanziario a detti organismi, contributo che sarà versato sotto forma di sovvenzione al bilancio dell'OHR.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON I PAESI DEI BALCANI (seguito)

B7-5 4 7 (seguito)

L'approvazione di una base giuridica specifica giustifica l'assegnazione di risorse di bilancio adeguate e complementari:

- un importo pari a 5 000 000 di euro è destinato all'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR),
- un importo pari a 6 000 000 di euro è destinato alla Missione *ad interim* delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK).

Lo scadenziario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1999	2000	2001	2002	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1999 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1998						
Stanziamenti 1999						
Stanziamenti 2000	11 000 000 (¹)		11 000 000			
Totale	11 000 000	—	11 000 000 (²)	—	—	—

(¹) Di cui 1 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(²) Di cui 1 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

TITOLO B7-6

ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE

CAPITOLO B7-6 7 — AZIONI DI INTERVENTO RAPIDO

*Commento**Nuovo capitolo*

B7-6 7 1

Dispositivo di reazione rapida

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

*Commento**Nuovo articolo*

Proposta di regolamento del Consiglio, che istituisce un Dispositivo di reazione rapida (COM (2000) 119, adottata dalla Commissione l'11 aprile 2000).

Il presente regolamento è destinato a fornire il quadro giuridico che consenta di agire per impedire alle crisi di diffondersi o sfociare in conflitti armati e per incrementare uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Gli stanziamenti sono destinati a coprire in particolare:

- il finanziamento di tutte le attività non militari volte a neutralizzare o risolvere situazioni di crisi insorgenti e serie minacce o scoppi di conflitti;
- tutte le misure logistiche necessarie per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la verifica di tali interventi, compresa la gestione delle informazioni e della comunicazione, l'assistenza tecnica e la formazione, l'acquisto e/o la fornitura di prodotti e di attrezzature essenziali, la sicurezza del trasporto e i costi amministrativi di tali misure;
- le misure necessarie per rafforzare il coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri e con altri paesi donatori, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative ed i loro rappresentanti.

Quando le azioni di cui sopra sono ammissibili al finanziamento a titolo del regolamento n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario, saranno finanziate nell'ambito di tale regolamento. In circostanze particolari di sicurezza e di gestione delle crisi, la Commissione può decidere che l'intervento a titolo del Dispositivo di reazione rapida sia più idoneo se combinato con l'azione prevista dal regolamento del Consiglio sull'aiuto umanitario.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-8

ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

B7-8 7 2 *Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e in Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale*

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m. (¹)	26 780 480	p.m.	—	p.m. (²)	26 780 480
<p>(¹) Uno stanziamento di 17 795 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0. (²) Uno stanziamento di 6 795 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.</p>					

Commento

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di varia natura volte a favorire gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo legati alla Comunità da accordi di cooperazione economica e commerciale.

Esso copre altresì analoghe misure in Sudafrica, in linea con le disposizioni dell'accordo intermedio tra Unione europea e Sudafrica.

Una parte degli stanziamenti sarà assegnata in via prioritaria a joint venture per la promozione di idonee tecnologie ambientali e per azioni di «capacity building» finalizzate alla formazione di specialisti locali in tecnologie ambientali.

Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati in particolare a favore di azioni che prevedano la promozione della condizione femminile.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, chiunque sia il soggetto beneficiario dell'azione.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-8 7 — PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI (seguito)

B7-8 7 2 (seguito)

Lo scadenario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1999	2000	2001	2002	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1999 ancora da liquidare	68 300 000 (¹)	30 573 055	22 200 000	15 526 945		
Stanziamen- ti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1998	4 176 945	4 176 945				
Stanziamen- ti 1999	39 750 000 (²)			20 000 000	19 750 000	
Stanziamen- ti 2000	9 000 000 (³)		6 785 480		2 214 520	
Totale	121 226 945	34 750 000 (⁴)	28 985 480 (⁵)	35 526 945	21 964 520	

(¹) Dopo deduzione di 10 000 000 euro di stanziamenti di pagamento riportati.
(²) Di cui 10 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(³) Uno stanziamento di 6 795 000 euro della linea operativa e di 2 205 000 euro della linea amministrativa è iscritto al capitolo B0-4 0.
(⁴) Di cui 5 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(⁵) Uno stanziamento di 220 500 euro della linea amministrativa è iscritto al capitolo B0-4 0.

SOTTOSEZIONE B0

GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4
RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

B0-4 0 1 Stanziamenti dissociati

Bilancio 2000		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 841 575 240	497 359 740	- 10 000 000	+ 1 000 000	1 831 575 240	498 359 740

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli del bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (fra parentesi figurano gli stanziamenti d'impegno).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

1.	Articolo	B2-1 4 2	Equal	(544 812 000)
				140 901 000
2.	Articolo	B2-5 1 3	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	(1 000 000)
3.	Articolo	B2-6 0 4	Contributo comunitario al Fondo internazionale per l'Irlanda	(15 000 000)
				12 000 000
4.	Articolo	B2-9 0 3	Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca	(1 073 000)
				523 000
5.	Articolo	B2-9 0 3 A	Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca — Spese per la gestione amministrativa	(27 000)
				27 000
6.	Articolo	B3-3 0 0	Azioni generali d'informazione e di comunicazione sull'Unione europea	(10 500 000)
				10 500 000
7.	Articolo	B4-3 0 4	Legislazione e altre azioni generali legate al quinto programma a favore dell'ambiente	(1 000 000)
				300 000
8.	Voce	B4-3 2 0 0	Life III [strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)] — Azioni sul territorio comunitario — Parte I (protezione della natura)	(53 957 500)
				19 157 500
9.	Voce	B4-3 2 0 0 A	Life III [strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)] — Azioni sul territorio comunitario — Parte I (protezione della natura) — Spese di gestione amministrativa	(2 542 500)
				2 542 500

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI (seguito)

B0-4 0 1 (seguito)

10.	Voce	B4-3 2 0 1	Life III [strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)] — Azioni sul territorio comunitario — Parte II (protezione dell'ambiente)	(53 957 500) 19 157 500
11.	Voce	B4-3 2 0 1 A	Life III [strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)] — Azioni sul territorio comunitario — Parte II (protezione dell'ambiente) — Spese di gestione amministrativa	(2 542 500) 2 542 500
12.	Voce	B4-3 3 0 0	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e di situazioni di emergenza ambientale	(1 910 000) 600 000
13.	Voce	B4-3 3 0 0 A	Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e di situazioni di emergenza ambientale — Spese di gestione amministrativa	(90 000)
14.	Articolo	B5-2 0 2	Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti di febbraio e marzo 1981 e di settembre 1986 e 1999	(2 000 000) 2 000 000
15.	Articolo	B5-5 0 2	Mercato del lavoro	(1 000 000) 1 000 000
16.	Articolo	B5-8 1 0	Fondo europeo per i profughi	(25 280 000)
17.	Articolo	B5-8 1 0 A	Fondo europeo per i profughi — Spese di gestione amministrativa	(720 000)
18.	Articolo	B5-8 1 1	Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di profughi	(9 775 000) 9 775 000
19.	Articolo	B5-8 1 1 A	Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di profughi — Spese di gestione amministrativa	(225 000) 225 000
20.	Articolo	B5-8 1 2	Eurodac	(8 500 000) 2 000 000
21.	Articolo	B5-8 2 0	Programmi di formazione, di scambi e di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni	(1 000 000)
22.	Articolo	B7-2 0 2 A	Trasporto, distribuzione, misure di accompagnamento e di controllo dell'attuazione — Spese di gestione amministrativa	(1 260 000) 1 260 000
23.	Articolo	B7-2 1 0 A	Aiuto alle popolazioni e aiuto alimentare d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e ad altri paesi terzi vittime di calamità o di gravi crisi — Spese di gestione amministrativa	(1 540 000) 1 590 000
24.	Articolo	B7-3 0 0 A	Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia — Spese di gestione amministrativa	(1 651 500) 1 651 500
25.	Articolo	B7-3 0 2	Aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi dell'Asia	(39 533 000)
26.	Articolo	B7-3 0 4 A	Aiuti al risanamento e alla ricostruzione del Timor orientale — Spese di gestione amministrativa	(180 000) 180 000

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI (seguito)

B0-4 0 1 (seguito)

27.	Articolo	B7-3 1 1 A	Cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina — Spese di gestione amministrativa	(464 000) 464 000
28.	Articolo	B7-3 1 3 A	Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina — Spese di gestione amministrativa	(360 000) 360 000
29.	Articolo	B7-3 2 0	Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (EPRD)	(121 290 000)
30.	Articolo	B7-3 2 0 A	Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (EPRD) — Spese di gestione amministrativa	(225 000) 225 000
31.	Voce	B7-4 0 1 2	Sostegno finanziario a favore di Cipro e Malta	(15 000 000) 2 000 000
32.	Voce	B7-4 0 3 5	Azioni volte a potenziare l'unione doganale CE-Turchia	(4 942 000) 1 000 000
33.	Voce	B7-4 0 3 6	Azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia	(44 475 000) 9 000 000
34.	Articolo	B7-4 1 0	Meda (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei)	(97 600 000) 97 600 000
35.	Articolo	B7-4 1 0 A	Meda (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei) — Spese di gestione amministrativa	(2 772 000) 2 772 000
36.	Articolo	B7-4 2 0 A	Azioni comunitarie connesse all'accordo di pace concluso tra Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) — Spese di gestione amministrativa	(180 000) 180 000
37.	Articolo	B7-5 2 0	Assistenza al risanamento e al rilancio economico nei Nuovi Stati indipendenti e in Mongolia	(382 970 000)
38.	Articolo	B7-5 2 0 A	Assistenza al risanamento e al rilancio economico nei Nuovi Stati indipendenti e in Mongolia — Spese di gestione amministrativa	(32 400 000) 3 240 000
39.	Articolo	B7-5 2 1	Cooperazione transfrontaliera nel settore strutturale	(22 500 000)
40.	Articolo	B7-5 2 3 A	Cooperazione con i Nuovi Stati indipendenti e la Mongolia nel quadro del trattato Euratom — Spese di gestione amministrativa	(27 000) 27 000
41.	Articolo	B7-5 4 1	Aiuti alle repubbliche dell'ex Jugoslavia	(106 044 000)
42.	Articolo	B7-5 4 1 A	Aiuti alle repubbliche dell'ex Jugoslavia — Spese di gestione amministrativa	(1 749 600) 1 749 600

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI (seguito)

B0-4 0 1 (seguito)

43.	Articolo	B7-5 4 2 A	Cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali — Spese di gestione amministrativa	(630 000) 630 000
44.	Articolo	B7-5 4 7	Amministrazioni civili transitorie	(1 000 000) 1 000 000
45.	Voce	B7-6 0 0 0 A	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative — Spese di gestione amministrativa	(360 000) 360 000
46.	Articolo	B7-6 1 0 A	Formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo, ivi compresi i periodi di formazione presso la Commissione per i cittadini di paesi terzi — Spese di gestione amministrativa	(27 000) 27 000
47.	Voce	B7-6 2 0 0	Ambiente nei paesi in via di sviluppo	(11 712 000)
48.	Voce	B7-6 2 0 0 A	Ambiente nei paesi in via di sviluppo — Spese di gestione amministrativa	(28 800) 28 800
49.	Voce	B7-6 2 0 1	Foreste tropicali	(29 640 000)
50.	Voce	B7-6 2 0 1 A	Foreste tropicali — Spese di gestione amministrativa	(360 000) 36 000
51.	Voce	B7-6 2 1 0 A	Cooperazione Nord-Sud nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania — Spese di gestione amministrativa	(27 000) 27 000
52.	Voce	B7-6 2 1 2 A	Aiuti alle popolazioni e assistenza nel campo della salute riproduttiva, compresa la lotta contro l'HIV/AIDS — Spese di gestione amministrativa	(81 000) 81 000
53.	Articolo	B7-6 4 3 A	Cooperazione decentrata nei paesi in via di sviluppo — Spese di gestione amministrativa	(36 000) 36 000
54.	Articolo	B7-6 5 1 A	Coordinamento della politica di sviluppo, valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e azioni di controllo e d'ispezione — Spese di gestione amministrativa	(108 000) 108 000
55.	Voce	B7-6 6 0 1 A	Relazioni e cooperazione con i paesi industrializzati — Spese di gestione amministrativa	(14 850) 14 850
56.	Voce	B7-6 6 0 2 A	Nuova agenda transatlantica — Spese di gestione amministrativa	(37 800) 37 800
57.	Articolo	B7-6 6 1 A	Partecipazione comunitaria alle azioni relative alle mine antiuomo — Spese di gestione amministrativa	(90 000) 90 000

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI (seguito)

B0-4 0 1 (seguito)

58.	Articolo	B7-7 0 0 A	Sostegno alla democrazia nei paesi dell'Europa centrale e orientale, comprese le repubbliche dell'ex Jugoslavia — Spese di gestione amministrativa	(119 700) 119 700
59.	Voce	B7-7 0 2 0 A	Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo — Spese di gestione amministrativa	(126 000) 126 000
60.	Articolo	B7-7 0 3 A	Processo di democratizzazione in America latina — Spese di gestione amministrativa	(22 500) 22 500
61.	Articolo	B7-7 0 4 A	Sovvenzioni a favore di determinate attività delle organizzazioni che operano per la tutela dei diritti dell'uomo — Spese di gestione amministrativa	(118 600) 118 600
62.	Articolo	B7-7 0 5 A	Programma Meda per la democrazia — Spese di gestione amministrativa	(63 450) 63 450
63.	Articolo	B7-7 0 7 A	Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi dell'Asia — Spese di gestione amministrativa	(90 000) 90 000
64.	Articolo	B7-7 0 9 A	Sostegno alla transizione democratica nonché sostegno e monitoraggio dei processi elettorali — Spese di gestione amministrativa	(34 740) 34 740
65.	Voce	B7-8 0 0 0	Accordi internazionali in materia di pesca	(155 000 000) 148 000 000
66.	Voce	B7-8 0 0 1 A	Contributi a organizzazioni internazionali — Spese di gestione amministrativa	(46 500) 46 500
67.	Articolo	B7-8 1 0	Life (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni al di fuori del territorio comunitario	(6 622 000)
68.	Articolo	B7-8 1 1 A	Partecipazione alle attività internazionali in materia di ambiente, compreso il Fondo mondiale per l'ambiente — Spese di gestione amministrativa	(135 000) 135 000
69.	Articolo	B7-8 2 1	Accordi internazionali in materia di agricoltura	(277 000) 277 000
70.	Articolo	B7-8 5 0 A	Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso al mercato dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa	(45 900) 45 900
71.	Articolo	B7-8 5 1 A	Promozione delle esportazioni dell'Unione europea verso il Giappone — Spese di gestione amministrativa	(270 000) 27 000
72.	Articolo	B7-8 6 0	Cooperazione doganale e assistenza internazionale (Dogana 2000)	(1 370 000)
73.	Articolo	B7-8 6 0 A	Cooperazione doganale e assistenza internazionale (Dogana 2000) — Spese di gestione amministrativa	(6 300) 6 300

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI (seguito)

B0-4 0 1 (seguito)

74.	Articolo	B7-8 7 2	Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e in Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale	(6 795 000)
75.	Articolo	B7-8 7 2 A	Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e in Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale — Spese di gestione amministrativa	(2 205 000) 220 500
Totale: stanziamenti d'impegno				(1 831 575 240)
stanziamenti di pagamento				498 359 740